



Civile Sent. Sez. 1 Num. 2904 Anno 2016

Presidente: CECCHERINI ALDO

Relatore: DIDONE ANTONIO

Data pubblicazione: 15/02/2016

**SENTENZA**

sul ricorso 321-2010 proposto da:

BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A. (C.F./p.i. 00862460151),  
già LOCAFIT - Locazione Macchinari Industriali S.p.a.,  
in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30,  
presso l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta  
e difende unitamente all'avvocato LUCA CANDIANI, giusta  
procura a margine del ricorso;

2015

2108

- **ricorrente** -

**contro**

LANIFICIO LUIGI BOTTO S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE



STRAORDINARIA (c.f. 80049350152), in persona del  
Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 50, presso gli  
avvocati DANILA PAPARUSSO e DANIELE CIRULLI,  
rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GOBBI,  
giusta procura a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

avverso il decreto n. 1622/2009 del TRIBUNALE di  
BIELLA, depositato il 23/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato GIAMMARIA CAMICI  
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso.



## Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- BNP PARIBAS LEASE GROUP s.p.a. ("BNP") ha presentato istanza di ammissione al passivo delle rivendiche dell'amministrazione straordinaria della s.p.a. "Lanificio Luigi Botto" (ammessa alla procedura a seguito di dichiarazione di insolvenza del 14.11.2006 e di decreto del 31.1.2007) diretta ad ottenere la restituzione di immobile concesso in leasing alla società in bonis con contratto del 12.12.1996 avente durata di otto anni, con decorrenza dal 1°.12.1997.

Il giudice delegato ha respinto la domanda ritenendo non provata la risoluzione stragiudiziale del contratto e non essendo intervenuto scioglimento ad opera del commissario straordinario e il tribunale di Biella ha rigettato l'opposizione proposta dalla concedente.

In sintesi, il tribunale ha ritenuto non operante la "causa fisiologica di estinzione (alla scadenza naturale) del rapporto contrattuale" (il 1°.12.2005) in quanto la concedente non aveva inteso avvalersi della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatrice per il mancato pagamento dell'ultimo canone periodico. Ciò rendeva il contratto ancora pendente e, quindi, applicabile l'art. 72 l. fall. e, dunque, legittima la decisione del commissario di subentrare nel contratto; scelta operata in epoca successiva alla presentazione della domanda di rivendica.





Contro il decreto del tribunale la "BNP" s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il commissario straordinario intimato.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di norme di diritto, lamentando l'"oscurità" della giustificazione offerta dal tribunale.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1359, 1362, 1364 e 1366 c.c. nonché dei principi in tema di interpretazione dei contratti lamentando una "bizzarra" interpretazione delle intese intercorse fra le parti in forza della quale l'utilizzatrice morosa avrebbe potuto protrarre sine die e senza alcun corrispettivo lo sfruttamento dell'immobile, non potendo chiedere la proroga, perché inadempiente né potendo per tale ragione riscattare il bene oggetto di leasing.

Considerando, poi, il regolare adempimento come condizione (per la proroga o per l'esercizio del riscatto), il tribunale avrebbe dovuto ex art. 1359 c.c. ritenere che l'utilizzatore aveva provocato il mancato avveramento di essa.

Con l'ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 51 d.lgs. n. 270/1999,

*bc62*



72 e 72 quater 1. fall. lamentando che il tribunale abbia ritenuto non opponibile alla procedura la perdita di efficacia del contratto per scadenza del termine di durata.

3.- Osserva la Corte che il terzo motivo del ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento delle altre censure.

Infatti, nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, la disciplina dei rapporti pendenti, regolata dal relativo art. 50 e prevedente una generale facoltà di scioglimento da parte del commissario straordinario quanto ai contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti, presuppone che questi ultimi non siano pervenuti nel frattempo alla loro naturale scadenza; ne consegue che se, come nella specie, per un contratto di locazione finanziaria di macchinari, già concessi a tale titolo alla società debitrice, dopo la sua ammissione alla procedura sia scaduto il termine per l'esercizio della facoltà di riscatto ed il commissario non abbia manifestato in precedenza la volontà di avvalersene, cessando ogni vincolo fra le parti, nasce l'obbligo, in capo all'utilizzatore, di restituzione dei beni, in accoglimento della domanda di rivendica degli stessi avanzata dalla società concedente (Sez. 1, Sentenza n. 2762 del 23/02/2012).

Nella concreta fattispecie il giudice del merito non si è attenuto a tale principio. Pertanto il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese, anche del giudizio di legittimità, al Tribunale di Biella in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Biella in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015



*A.*